

Il TRUST puro: caratteristiche giuridiche e terminologiche

Il Trust è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico anglosassone, la cui comprensione e collocazione nel nostro sistema giuridico non potrà mai effettivamente realizzarsi perché diversi sono i principi regolatori .

Non potrà mai essere incasellato nelle ipotesi tipiche del nostro diritto un istituto che ha come caratteristica fondamentale proprio l'atipicità, ovvero la libertà delle forme e del contenuto.

Il trust sorge nell'ambito della giurisdizione di equità, ovvero il settore del diritto anglosassone che si contrappone al common law in senso stretto. I diritti discendenti dal trust sono detti anche equitable, ovvero diritti discendenti dal sistema di equità che non ha equivalenti in italiano dove il termine equità ha un significato completamente diverso (ragionevolezza, flessibilità).

La contrapposizione dei due sistemi giuridici su accennati, consente di rimediare a qualunque abuso che il trustee possa fare del diritto trasferitogli dal settlor (disponente in italiano).

Il trust è un rapporto giuridico nel quale la proprietà di un bene appartiene temporaneamente ad un altro soggetto detto trustee il quale ne dispone non liberamente ma in virtù di un rapporto fiduciario, ovvero esercita il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto beneficiary ,al quale saranno trasferiti i beni alla fine del trust, al quale appartiene un diritto di natura equitable, il che comporta che egli ha un diritto personale (non reale) verso il trustee.

Gli elementi che caratterizzano il trust sono due: il trasferimento di proprietà, l'amministrazione diligente volta a favorire il beneficiario.

Il problema che potrebbe sorgere limitandosi alla chiusura imposta dal sistema di common law è l'inossevanza delle disposizioni delle settlor (mancato

trasferimento dei frutti o dei beni al beneficiario), laddove si consideri che

Il processo di common law è un processo sostanziale non formale per cui ad ogni diritto corrisponde un'azione a tutela.

Quindi non riconoscendo un trasferimento parziale della proprietà ed essendo il diritto posto sempre e solo a tutela di chi ha la proprietà, non vi sarebbe sanzione per il trustee che abusa del diritto di proprietà trasferitogli se non vi fosse l'equity, che è il sistema giudiziario parallelo alla giustizia di common law, dove si fa appello alla coscienza del re, la quale è retta da principi diversi del common law che sono i principi che regolano anche la morale cristiana.

L'equity offre tutela al settlor o al beneficiario danneggiato dal comportamento illecito del trustee, superando lo schema formale e dando rilevanza agli stati soggettivi sottostanti, e al motivo che ha spinto il settlor ad intestare beneficiariamente i beni al trustee.

In questo modo l'equity diventa il sistema di repressione degli abusi dei diritti riconosciuti dal common law senza contraddirlo, perché non viene messo in discussione il diritto di proprietà ma l'abuso del diritto concesso.

Tale sistema normativo che consente la disposizione di qualsiasi diritto, mal si presta alla rigidità che contraddistingue il civil law; pertanto nel nostro ordinamento troveranno ingresso solo alcuni dei negozi giuridici consentiti, ognuno dei quali distintamente disciplinato ed incasellato, senza che ciò possa identificarsi in senso stretto con il trust.

Finalità e tipi di trust

Le motivazioni sottese all'istituzione del trust possono essere tanti e tali quanti ne può immaginare la fantasia del professionista.

Le più frequenti sono:

- riservatezza:
- tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili
- tutela del patrimonio per finalità successorie
- forme di investimento e pensionistiche
- la protezione dei beni
- vantaggi di natura fiscale

addirittura è possibile istituire un trust con il fine precipuo di attribuire a favore dell'erario idonea garanzia bypassando le società bancarie ed assicurative.

Il trust caratterizzato da una doppia proprietà; l'una ai fini dell'amministrazione -in capo al trustee - l'altra ai fini del godimento - in capo al beneficiario- nel senso che mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l'esercizio di tale diritto è limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo, costituito con un negozio unilaterale, cui si affiancano uno o più atti dispositivi può presentarsi come:

- liberale, con il quale si dispone di assetti familiari e non
- commerciale, utilizzabile ad esempio per disporre la segregazione di attività dell'impresa a scopo di garanzia
- revocabile quando il disponente che è anche trustee si riserva il diritto di revoca dei diritti ceduti.

Avendo riguardo alla struttura il trust può essere di scopo (es garanzia), o con beneficiario, nominato con l'atto istitutivo o successivamente.

Trust e disciplina fiscale

La convenzione dell'Aja fonte da cui trae la sua legittimazione il trust, nulla dispone circa il trattamento fiscale da applicare lasciando la relativa disciplina agli stati membri. Ciò ha creato non pochi problemi, chiariti infine con la

finanziaria 2007 ed in particolare con la circolare n. 48 del 06.08.2007 nonché con la circ. n. 103335 del 06.08.2007., le quali hanno incluso il trust tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

Gli è stata riconosciuta un'autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.

In particolare sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

i trust residenti nel territorio dello stato sia che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali che non commerciali

i trust non residenti per il reddito prodotto nel territorio dello stato.

Il trust si considera residente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

sede legale nel territorio dello stato – sede amministrativa nel territorio dello stato e oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello stato.

Riguardo alla tassazione, due sono le tipologie considerate:

con beneficiari di reddito individuati (trust trasparente)

senza beneficiari di reddito individuati i cui redditi sono attribuiti al trust medesimo (trust opaco).

La disciplina dell'art. 2645 ter c.c. e l'ammissibilità del trust in Italia

La nuova disposizione contenuta nell'art. 2645 ter, introdotto al D.L. n. 273/05, offre interessanti spunti ricognitivi ed interpretativi soprattutto in ordine alla sua applicabilità ad altri istituti, quali il *trust*.

Quest'ultimo, istituto dell'ordinamento inglese, basato sui principi di *Common Law* e di Equità, caratterizzato da una spiccata flessibilità e da una non comune duttilità di impiego sia in campo economico-finanziario che in ambito

giuridico, è divenuto oggetto di crescente interesse.

Il *trust*, infatti, costituisce uno strumento di autonomia privata che consente di perseguire scopi non facilmente realizzabili e di proteggere interessi non tutelabili mediante i tipici strumenti di *Civil Law*.

Proprio queste caratteristiche hanno spinto gli ordinamenti, incluso quello italiano, ove il *trust* era sconosciuto, ad attivarsi per l'introduzione dell'istituto.

Ad oggi non abbiamo una norma di diritto positivo che disciplini il *trust*, ma l'Italia, con la legge n. 364/89 entrata in vigore il 01.01.92, ha sottoscritto e ratificato la Convenzione dell'Aja sul riconoscimento giuridico degli effetti dell'istituto anglosassone.

L'art. 2 della predetta convenzione definisce il *trust* come “rapporto giuridico istituito da una persona, il disponente, con atto tra vivi o *mortis causa*, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”, individuandone, così, i presupposti oggettivi e soggettivi.

Accanto al *trust* tradizionale inglese ed al *trust* internazionale troviamo, quindi, il *trust* cd “amorfo” o convenzionale nel quale i beni sono intestati a nome del *trustee* o di altro soggetto per conto del *trustee*, ma costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*, il quale è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere il conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme particolari impostegli dalla legge.

Non tutti i modelli di *trust* possono essere utilizzati in Italia producendo validi effetti giuridici.

In assenza di una specifica normativa e disciplina, il riconoscimento di uno specifico *trust* va operato caso per caso previa verifica della ricorrenza degli elementi indicati dalla citata convenzione dell'Aja ed opportuno giudizio di meritevolezza.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 13 della convenzione ratificate, in Italia sono riconosciuti i *trust* esteri/internazionali (in cui i beni, la sede del *trustee*, la nazionalità o residenza del *settlor*, del *trustee* o del beneficiario, il luogo di amministrazione del *trust* sono collegati agli ordinamenti giuridici stranieri riconosciuti dall'art. 11) ed i *trust* interni (i cui elementi sono tutti connessi all'ordinamento nazionale e l'unico elemento di internazionalità è costituito dalla legge regolatrice scelta delle parti *ex art.* 6 e 7).

A differenza che per il *trust* internazionale, il riconoscimento del *trust* interno ha sollevato non poche problematiche.

Attualmente si ritiene l'ammissibilità di riconoscimento con produttività di effetti giuridici solo nell'ipotesi in cui il *trust* interno sia rispettoso delle norme imperative e sull'ordine pubblico vigenti in Italia, nonché dei limiti derivanti dal combinato disposto degli artt. 13, 15, 16 e 18 della convenzione dell'Aja.

Ipotesi tipica di disconoscimento da parte dell'A.G. è costituita dalla fattispecie che risulti avere come finalità prevalente l'aggiramento o la violazione di norme di legge, realizzando in concreto un utilizzo del *trust* in frode alla legge (l'illiceità della causa del negozio determina l'invalidità degli effetti giuridici derivanti dallo stesso).

A seguito dell'introduzione dell'art. 2645 ter c.c., accanto al *trust* internazionale ed al *trust* interno, sembra essere stato istituito il *trust* che

potremmo definire “italiano” (tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi sono esclusivamente legati all’ordinamento italiano e produce legittimamente effetti giuridici in virtù della sola norma interna).

La disposizione recita testualmente “gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a p.a., o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, sec. comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile a terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, I co., solo per i debiti contratti per tale scopo”.

La collocazione di tale norma nel Libro VI del c.c. indica chiaramente che il Legislatore ha voluto occuparsi degli effetti prodotti dalla trascrizione di atti costitutivi vincoli di destinazione su determinati beni, disponendone l’opponibilità a terzi.

Mentre nulla dice la norma in esame in relazione ai soggetti legittimati a richiedere la trascrizione, troviamo una precisa individuazione degli elementi oggettivi: 1-la forma (esclusivamente per atto pubblico); 2- l’oggetto (solo beni immobili o mobili registrati); 3- la durata (90 anni o la vita del beneficiario); 4- i soggetti beneficiari (disabili, p.a., altri enti, persone fisiche); 5- le finalità (il perseguimento di interessi meritevoli di tutela riferibili ai soggetti indicati come

beneficiari con espresso richiamo all'art. 1322 c.c.).

Affinché l'atto di destinazione sia ritenuto meritevole di tutela non appare, però, sufficiente il rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Pur in presenza di non poche incertezze sui limiti di definizione e sulla facoltà, che la disposizione sembra attribuire al giudice di sindacare le scelte effettuate in virtù dell'autonomia privata, siamo del parere che la valutazione della meritevolezza debba essere espressa volta per volta con riferimento al singolo caso.

La trascrizione dell'atto comporterà la costituzione di un vincolo di destinazione su quei determinati beni che, estrapolati dal patrimonio del disponente, andranno a formare un patrimonio separato (segregazione) destinato in modo esclusivo alla realizzazione del fine indicato.

Tra gli effetti della predetta segregazione patrimoniale si evidenzia l'inaggregabilità dei beni vincolati da parte dei creditori personali del disponente, del suo coniuge o degli eredi. Il patrimonio segregato, infatti, potrà essere oggetto di pretese ed azioni esecutive solo per debiti contratti in relazione al fine di destinazione, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2915, co. 1. (quindi soggetti a revocazione).

Indiscutibile l'obbligo di impiegare i beni stessi, così come i loro frutti, solo per la realizzazione della finalità designata.

Non possiamo, a questo punto, non osservare come l'istituto appena esaminato sembri presentare tratti tipici comuni al *trust* (perseguimento di un interesse specifico mediante la costituzione di un vincolo di destinazione con

conseguente segregazione).

In realtà, da un più attento esame, risultano evidenziate alcune fondamentali differenze tra i due istituti.

- l'atto istitutivo del *trust*, ai fini del riconoscimento in Italia ai sensi della convenzione dell'Aja, può avere qualsiasi forma scritta che ne provi l'esistenza (non è richiesta, quindi, a pena di invalidità, la forma di atto pubblico);
- l'oggetto della segregazione da parte del disponente nel *trust* non è limitato ai soli beni immobili o mobili registrati, come in caso di atto ex art. 2645 *ter*, ma – in maniera più ampia – può essere costituito da beni mobili, liquidità o attività finanziarie;
- la durata del *trust* non subisce alcuna limitazione ai fini convenzionali;
- nel *trust*, ai fini convenzionali, non sussiste alcuna limitazione anche in relazione ai soggetti beneficiari, a differenza che nella norma italiana;
- il disposto convenzionale che legittima il riconoscimento di un *trust* in Italia non fa alcun riferimento alla meritevolezza degli interessi perseguiti secondo il nostro Ordinamento, ma ad esempio, non sono individuate ma, più semplicemente, indica la creazione di un rapporto giuridico nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

Il divario tra le fattispecie regolate dall'art. 2645 *ter* ed il *trust* appare ancora più evidente per l'assenza di un richiamo agli effetti traslativi che, nella prassi, costituiscono un elemento tipico dell'istituto di *common law*.

L'atto istitutivo del *trust*, infatti, è idoneo esclusivamente a far sorgere il vincolo di destinazione con cui si segregano i beni i beni del patrimonio originario del disponente; ma, considerato che le figure del disponente e del *trustee* normalmente non coincidono, occorre un atto traslativo che trasferisca la *legal ownership* dei beni segregati i capo al *trustee* cosicché ne possa disporre per come stabilito nel *Deed of trust*.

L'assenza di previsione di effetto traslativo nella citata norma introdotta di recente porterebbe ritenere legittimo il solo *trust* cd. "autodichiarato" ove, cioè, il disponente ed il *trustee* sono lo stesso soggetto e, pertanto, non vi sarebbe alcun atto traslativo ma solo la trascrizione del vincolo che sorge sui beni.

Le disposizioni introdotte con il novello art. 2645 *ter* sembrano costituire solo la conferma che esiste un cammino del nostro Ordinamento verso la specializzazione dei patrimoni, ma non possono essere considerata la norma positiva del *trust*.

E' la soluzione che il Legislatore prospetta al fine di assentire la trascrivibilità degli atti di destinazione che, per loro natura ed espressa previsione di legge, sono ordinariamente soggetti agli adempimenti pubblicitari.

In realtà non solo la Dottrina, ma anche la recente Giurisprudenza e la prassi notarile erano ormai giunte a riconoscere la trascrivibilità del vincolo in *trust* alla luce del disposto dell'art. 12 della Convenzione dell'Aja.

L'introduzione della recente norma ha solo conferito alla trascrivibilità dei predetti atti una sorta di formale investitura.

Si potrebbe – in conclusione - sostenere che la *ratio* della disciplina dall'art.

2645 *ter* (più simile al fondo patrimoniale che al *trust*) sembri quella di legittimare la costituzione di patrimoni destinati ad un specifico scopo, arricchendo gli strumenti a disposizione dell'autonomia negoziale volti a realizzare determinati interessi, aggiungendo la fattispecie prevista dalla nuova norma alle altre già contemplate nel nostro Ordinamento (fondo patrimoniale *ex art* 167 c.c., il patrimonio destinato ad uno specifico affare *ex art*. 2447 *bis* c.c.). E' proprio in tal senso che si è espresso il Giudice Tavolare del Tribunale di Trieste che, sostenendo che la “...*anomala disposizione normativa...viene ad introdurre solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi...*”, giunge a ritenere che “...*con tale normativa non si è voluto introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di atto ad effetti reali, un atto innominato, che diventerebbe il varco per l'ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico; e che la stessa normativa non costituisce la giustificazione legislativa di un nuovo negozio la cui causa sarebbe quella finalistica della destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Non c'è infatti alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale...*” (cfr. sent. Trib. Trieste, 07.04.06, giud. R.G. n. 3996/06).

Il trust a confronto con alcuni istituti tipici dell'ordinamento italiano

Successione: tra le ipotesi tipiche del trust vi è la disposizione dei beni con finalità successorie anticipate, la quale è sicuramente meritevole di tutela quando mira a salvaguardare il patrimonio nell'interesse di persone diversamente abili e si presta come idoneo strumento per dare effettiva esecuzione alla volontà del disponente, per esempio: - destinare i frutti di un

bene ad un figlio riservando la proprietà ad un nipote - ovvero evitare la disgregazione del patrimonio e mille altri casi.

La libertà negoziale concessa dal trust però trova nel nostro ordinamento il limite imposto dal diritto successorio ovvero dall'intangibilità della quota legittima degli eredi; pertanto il trust diventa impugnabile laddove lede il suddetto diritto; in tali ipotesi infatti il trust assume la caratteristica di atto a titolo gratuito assimilabile ad una donazione e pertanto impugnabile nei modi e termini della normativa interna.

Esecuzione .esplicitamente il trust costituisce per i beni uno schermo protettivo dai creditori sia del disponente che del trustee che del beneficiario nei limiti dell'art. 2915 c.c. dando vita ad una massa patrimoniale separata ed autonoma non aggredibile attraverso la procedura espropriativa (né attraverso quella concorsuale).

Qualora in violazione di tali principi, in presenza di trust opponibile, il trustee subisce un pignoramento, ci si potrebbe chiedere quale forma di opposizione andrebbe più opportunamente proposta, perché considerando i beni impignorabili l'opposizione andrebbe proposta ai sensi dell'art. 615 secondo comma, ma considerando il trustee come terzo nel senso che egli amministra i beni ma il suo diritto di proprietà non è assimilabile a quello pieno anglosassone, potrebbe utilizzarsi anche l'opposizione di terzo ex art 619 c.p.c.

Anche qui la tutela subisce un limite per quanto attiene l'esperibilità dell'azione dei creditori dei beneficiari relativamente ai frutti.

Quest'ultimi infatti possono in modo legittimo azionare un pignoramento presso terzi.

Fallimento Senza dubbio, non essendo il trust espressamente disciplinato nella

normativa fallimentare, quando non è riconducibile al fondo patrimoniale e nei limiti che comportano la sua esenzione dall'annessione alla massa fallimentare, esso è soggetto all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e seg.

Se ciò è vero è pur vero che il trust viene valorizzato ed utilizzato nelle procedure concorsuali. Infatti è stato dichiarato ammissibile ai fini della chiusura del fallimento, la costituzione di un trust per evitare di attendere il tempo per l'effettivo rimborso di imposte non dovute dall'amministrazione finanziaria. (trb di Sulmona 21/04/2004).

Allo stesso modo è stato valutato meritevole di tutela un trust finalizzato ad un accordo di ristrutturazione in base all'art. 183 bis l. f. , con il quale il socio accomandatario di una s.a.s. ha vincolato alcuni beni personali a favore dei creditori, proteggendo il patrimonio segregato in trust dai creditori rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione che avrebbero potuto costituirsi diritti di prelazione come ipoteche o agire esecutivamente facendo naufragare il negozio concluso tra la debitrice e la maggioranza dei creditori.

Ancora è stato ritenuto ammissibile la proposta di un concordato preventivo misto, non essendo contrario all'ordinamento italiano l'istituto del "trust", in forza della convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva con l. n. 364 del 1989. Può pertanto essere omologata la proposta di concordato misto, costituito dalla cessione dei beni della società concordataria e dall'impegno al pagamento di una percentuale aggiuntiva rispetto al risultato della liquidazione, rinveniente dalla cessione di beni di un terzo, necessari al realizzo della percentuale concordataria, beni costituiti in "trust" caratterizzato dalla nomina a "trustee" del commissario giudiziale della procedura ed avente quale espressa

finalità la devoluzione di ogni ricavato dalla vendita degli immobili al soddisfacimento dei creditori in concordato.

Trust ed altre forme di segregazioni patrimoniali

Il diritto italiano contempla numerosi casi di segregazione patrimoniale, più o meno simili alla segregazione tipica del *trust*. Vediamoli, schematicamente, nell'ottica dell'alternatività rispetto al *trust*:

patrimoni destinati per uno specifico *affare ex artt. 2447 bis* e segg.

Con l'espressione patrimonio separato, accogliendo i risultati raggiunti dalla maggiore dottrina in materia, s'intende descrivere quella situazione per la quale una determinata massa di beni viene diversificata dal resto del patrimonio del soggetto, per essere destinata ad assolvere ad una peculiare funzione ed é ciò che si verifica quando ai sensi dell'art. 2447 c.c. parte di un patrimonio societario viene destinato al compimento di uno specifico affare o posta a garanzia di un finanziamento.

La configurazione di una separazione non soltanto quantitativa del patrimonio, ma anche qualitativa in quanto la destinazione ad uno scopo particolare modifica l'intera fisionomia della massa separata, implica inevitabili conseguenze sul regime giuridico applicabile. In questo senso, infatti, la disciplina speciale dei patrimoni separati prevede, da un lato, vincoli - per il caso in cui il patrimonio debba essere trasferito dal suo titolare per scopi diversi da quello impresso con la destinazione - , e, dall'altro, pone limiti (ai creditori che intendono aggredire i beni costituenti il patrimonio separato).Più precisamente i creditori del patrimonio separato prevalgono su quelli ordinari, ai quali è di fatto imposto di attendere che si verifichi la condizione che fa

venire meno le separazione, affinché possano agire per vedere soddisfatti i propri crediti. Qui rinveniamo la prima differenza con il trust che invece origina un patrimonio autonomo ovvero un insieme di beni materialmente staccati dalla sfera di appartenenza di un soggetto, per essere destinati alla costituzione di un altro soggetto giuridico, ovvero più in generale, per costituire la dotazione patrimoniale di un organismo indipendente. Con il vincolo di destinazione invece si attua una segregazione patrimoniale con la quale deve intendersi un complesso di posizioni soggettive che appartengono a un soggetto, ma che, tuttavia, non risentono delle sue vicende obbligatorie generali, e quindi non formano parte del patrimonio che costituisce garanzia per i suoi creditori, eccetto che per quelli aventi causa dalla stessa posizione segregata. Il patrimonio separato si distingue da quello segregato per la mancanza, in quest'ultimo, di comunicazione bidirezionale tra il patrimonio e il soggetto che ne è titolare, ragion per cui il patrimonio destinato si avvicina maggiormente ad un patrimonio autonomo più che ad un patrimonio separato pur conservando caratteristiche di quest'ultimo. Un vero e proprio patrimonio separato è costituito dal fondo patrimoniale. In verità il legislatore usa in modo indistinto le diverse locuzioni non soffermandosi sulle differenze. Depurando come ha fatto la moderna dottrina il fenomeno dei patrimoni separati dalle problematiche che interessano la soggettività, la categoria dei patrimoni separati e segregati si caratterizza per il fatto di subire una particolare destinazione, che incide sulle regole della responsabilità patrimoniale. Inoltre, l'unità funzionale della destinazione non viene più spiegata, come già facevano i fautori della teoria della personificazione, nella ricerca di un centro di imputazione, bensì nella

diversità della disciplina. In ultima analisi il nostro legislatore pur riconoscendo il trust ha cercato di estrapolarne alcune utilizzazioni inserendole nel sistema normativo esistente in modo da delinearne i limiti e chiarendo che la responsabilità patrimoniale in deroga ai principi generali non può essere lasciata all'autonomia privata.

Sequestro convenzionale (artt. 1798 e segg. c.c.): Il sequestratario non acquista, a differenza del *trustee*, la proprietà dei beni, ma ha il potere di disporre a proprio giudizio qualora i beni siano in pericolo di deterioramento o deperimento.

Fondo patrimoniale (artt 167 e segg. c.c.): Sempre più coppie preferiscono far ricorso al *trust* al posto del fondo patrimoniale. La convenienza del primo risulta evidente dalle differenze tra i due istituti e relative ai soggetti (qualsiasi coppia nel primo, la famiglia legittima nel secondo), la durata (a scelta delle parti nel primo, allo scioglimento del matrimonio nel secondo), i beni (qualsiasi bene nel primo, immobili, mobili registrati, titoli di credito nel secondo), la finalità (eventuale attribuzione ai figli nel primo, ritorno ai costituenti nel secondo), le obbligazioni di chi gestisce (fiduciarie nel primo, inesistenti nel secondo).

Esecutore testamentario (artt. 700 e segg. c.c.): Sotto il profilo giuridico l'esecutore testamentario, a differenza del *trustee*, non acquista la proprietà dei beni della massa ereditaria, ma può ricevere dal testatore il potere di disporre e ripartire il ricavato o di effettuare la divisione degli stessi. Dal punto di vista temporale l'esecutore non può mantenere il possesso dei beni ereditari per oltre un anno. Qualora occorra, per il compito affidatogli, che il possesso si

protragga per tempi più lunghi, la figura del *trustee* diverrebbe obbligatoria, oltre che utile (non sarebbe soggetto alle richieste degli eredi).

Mandato a società fiduciaria: Molto simile al *trust* nudo in cui i poteri del *trustee* sono limitati e soggetti alle istruzioni del disponente, come nel mandato. I beni intestati alla società fiduciaria, però, si considerano normalmente appartenenti al mandante, mentre quelli in *trust* appartengono al *trustee*. Dal punto di vista civilistico si potrebbe sostenere che il nesso di proprietà tra i beni in *trust* ed il *trustee* nudo è così tenue che possono essere considerati inclusi nel patrimonio del beneficiario. Pertanto, nonostante spesso si assimila il mandato fiduciario al *trust*, i due istituti presentano differenze profonde.

Nel mandato infatti la proprietà appartiene solo formalmente al fiduciario, che si obbliga ad eseguire tutte le disposizioni del fiduciante compreso l'ordine di restituzione dei beni.

Nel *trust* invece il *trustee* è pieno proprietario dei beni egli può anche alienare, permutare, dare in garanzia i beni, fittare e quant'altro, il solo limite è che non può distruggere la cosa. La piena proprietà del *trustee* giustifica l'uso dello strumento ai fini di protezione e pianificazione successoria. Il contraltare della protezione del bene in *trust* è la compressione del diritto di proprietà subita dal vincolo apposto a tutela di interessi legittimi.

Acquisti del mandatario senza rappresentanza (art. 1707 c.c.): I beni mobili acquistati dal mandatario senza rappresentanza, in virtù di contratto avente data certa, non possono essere aggrediti dai suoi creditori, come fossero segregati alla stregua del *trustee*. Il *trust*, però, protegge anche le somme fornite dal disponente (la provvista nel mandato). Inoltre il *trust* assicura la

segregazione anche nel caso di morte del *trustee* (i beni non vanno nella massa ereditaria) a differenza che nel mandato ove – in caso di morte del mandatario – il mandante è creditore dei suoi eredi.

Eredità accettata con beneficio di inventario (artt. 484 e segg. c.c.): L'erede non risponde delle passività ereditarie al di là del valore dell'eredità stessa. E' una segregazione difensiva, ma unilaterale dal momento che i creditori dell'erede possono rivalersi sui beni ereditari.

Gestioni patrimoniali: Hanno in comune col *trust* solo l'aspetto segregativo che assicura al cliente di rimanere indenne in caso di dissesto del gestore. I prodotti oggetto della gestione sono comunque di proprietà dei clienti e, pertanto, soggetti alle azioni esecutive.

Fondi di pensione: Il nostro ordinamento prevede una completa disciplina. L'utilizzo del *trust* sarebbe giustificato solo per soluzioni completamente innovative.

Da quanto precede si evince che, mentre nel nostro Ordinamento le forme di segregazione costituiscono una serie limitata, i *trust* costituiscono un sistema generale di segregazione. Inoltre le prescrizioni delle leggi straniere che disciplinano il *trust* possono spesso essere derogate, consentendo una modulazione del rapporto, quasi impossibile per il nostro diritto.